



**DETERMINAZIONE N. 277 DEL 20/10/2025**

Oggetto: Accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione finalizzato alla cancellazione ai sensi del comma 2 dell'art. 40 del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, di società di capitali dal Registro delle Imprese della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, avvio del procedimento.

**IL CONSERVATORE  
DEL  
REGISTRO DELLE IMPRESE**

VISTO l'art. 2188 c.c. Che prevede l'istituzione del Registro delle Imprese;

VISTA la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 s.m.i., recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" e, in particolare, l'art. 8;

VISTO il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 s.m.i., recante "Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del codice civile";

VISTA la Legge 2 novembre 2000 n. 340 s.m.i., recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il primo comma dell'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, conv. con Legge 11 settembre 2020 n. 120, il quale prevede che il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio, disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 247 del 23 luglio 2004, è disposto con determinazione del Conservatore;

VISTO il secondo comma dell'art. 40 del D. L. 16 luglio 2020 n. 76, conv. con Legge 11 settembre 2020 n. 120, il quale dispone che "Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività e l'omissione si verificano in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze: a) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire; b) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata";



RILEVATO che tale disposizione normativa si inquadra nel novero degli strumenti legislativi atti a consentire la cancellazione delle società non più operative dal registro delle imprese;

RAVVISATA, altresì, la necessità di procedere ad un costante aggiornamento del Registro delle Imprese al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche in esso contenute nonché di rideterminare il dato sull'accertato del diritto annuale in modo tale da renderlo corrispondente alle imprese realmente operative iscritte nel Registro;

TENUTO CONTO che, a seguito dell'avvio del procedimento, deve essere assegnato un termine di sessanta giorni per presentare formale e motivata domanda di interruzione del procedimento di cancellazione;

PREMESSO quanto sopra e rilevato che la notificazione a mezzo raccomandata A/R non trova più giustificazione, non solo a fronte del predetto obbligo, ma altresì alla luce dei notevoli costi da sostenere, costi soggetti, peraltro, a vincoli di contenimento e di razionalizzazione, sia riguardo alla previsione del D.Lgs. 07/03/2005 n° 82, recante il “Codice dell’amministrazione Digitale” e, in particolare, degli artt. 3 bis e 6, nonché del più generale obbligo di utilizzare i canali telematici per le comunicazioni tra imprese e pubblica amministrazione, sia riguardo al disposto di cui al Decreto Legislativo 185/2008, convertito in Legge 2/2009, al Decreto Legge 179/2012 convertito con modificazioni in Legge 221/2012 e, da ultimo, al Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 in tema di obbligo di attivazione di un indirizzo di posta elettronica certificata;

RITENUTO che l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento possa essere adeguatamente conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e alla luce di strumenti che, nel tempo, sono stati introdotti nell'ordinamento;

VISTO, dunque, l'art. 8 della richiamata L. n. 241/1990 s.m.i. il quale recita che “Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”;

RITENUTO che la suddetta norma possa trovare applicazione anche nell'ipotesi di procedimento amministrativo di identico contenuto, destinato a imprese che versino nella stessa situazione di irregolarità, qualora il numero dei destinatari renda la notificazione personale particolarmente gravosa;

CORRELATO, a tal punto, quanto sopra con l'art. 32 comma 1 della L. 18/6/2009, n. 69 a mente del quale, a far data dal 01/01/2010, la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi avente effetto di pubblicità legale si intende assolta con la pubblicazione sui siti informatici delle amministrazioni obbligate;



RILEVATO che, in ossequio alla predetta disposizione, l'Albo camerale della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia è on line, e consultabile in un'apposita sezione del sito web istituzionale;

VALUTATE, peraltro, come necessarie, da un lato, l'iscrizione nella visura delle società coinvolte "IMPRESA IN SCIOGLIMENTO SENZA LIQUIDAZIONE FINALIZZATO ALLA CANCELLAZIONE AI SENSI DELL'ART. 40 C. 2 DL 76/2020 CONV. L. 120/2020", dall'altro, la pubblicazione permanente sul sito istituzionale sia del provvedimento del Conservatore sia dell'elenco delle posizioni coinvolte;

Preso atto che la società in house Infocamere S.c.p.a., tramite il "Cruscotto Qualità" ha segnalato come cancellabili le società di capitali, ai sensi del comma 2 dell'art. 40 el D.L. 76 del 16/07/2020 conv. L. n. 120/2020, Catania n. 1577, Ragusa n. 382 e Siracusa n. 1016;

#### **DETERMINA**

- di avviare il procedimento previsto ai sensi del comma 2 dell'art. 40 del D.L. 76 del 16/07/2020 conv. L. n. 120/2020 delle Province di Catania (all. 1) , Ragusa (all. 2) e Siracusa (all. 3) dal Registro delle Imprese della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;
- di iscrivere come previsto dal comma 3 dell'art. 40 del D.L. 76 del 16/07/2020 conv. L. n. 120/2020, "IMPRESA IN SCIOGLIMENTO SENZA LIQUIDAZIONE FINALIZZATO ALLA CANCELLAZIONE AI SENSI DELL'ART. 40 C. 2 DL 76/2020 CONV. L. 120/2020" nelle visure delle società coinvolte;
- Ai sensi del terzo comma dell'art. 8 della L. 241/1990, il presente documento costituisce avvio del procedimento e viene notificato mediante pubblicazione sul sito camerale nella sezione "Amministrazione Trasparente", Sottosezione 1° Livello Provvedimenti, Sottosezione 2° Livello Provvedimenti Conservatore del Registro delle Imprese.
- Di cancellare dal Registro delle Imprese, con successivo provvedimento del Conservatore, le società che non abbiano presentato, entro il termine di sessanta giorni, formale e motivata domanda di interruzione del procedimento, alla PEC istituzionale della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia [ctrgrsr@pec.ctrgrsr.camcom.it](mailto:ctrgrsr@pec.ctrgrsr.camcom.it),
- Ai sensi del secondo comma dell'art. 8 della L. 241/1990 si informa che:

Amministrazione competente: Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;

Oggetto del procedimento: Accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione finalizzato alla cancellazione ai sensi del comma 2 dell'art. 40 del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, di società di capitali dal Registro delle Imprese della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;



- Ufficio competente Registro Imprese, PEC [ctrgrs@pec.ctrgrs.camcom.it](mailto:ctrgrs@pec.ctrgrs.camcom.it), email [conservatore@ctrgrs.camcom](mailto:conservatore@ctrgrs.camcom)
- Il responsabile del procedimento è il Conservatore del Registro Imprese.
- Termine di conclusione del procedimento: entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente determinazione.

Il Conservatore

Dott. Rosario Condorelli